REGOLAMENTO (CE) N. 1818/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2253/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, secondo comma,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che, per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari dal resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dei dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2253/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2067/93 [4], stabilisce i quantitativi di vino che beneficiano del regime di approvvigionamento specifico istituito dal titolo I del regolamento (CEE) n. 1601/92 e fissa gli aiuti comunitari in applicazione dell'articolo 3 del suddetto regolamento; che è opportuno stabilire i quantitativi di vino che beneficiano di tale regime per la campagna 1994/1995, nonché fissare l'importo degli aiuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2253/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
(3) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 30.
(4) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 34.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995

Codice NC	Designazione delle merci	Volume (hl)
ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini : – – originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica – – originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 822/87	115 500
ex 2204 29 25 ex 2204 29 29 ex 2204 29 35 ex 2204 29 39	Vini : – – originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica – – originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 822/87	129 500
	Totale	245 000

ALLEGATO II

Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

Codice dei prodotti (1)	Nota	Importo dell'aiuto (in ecu) applicabile ai prodotti provenienti dalla Comunità
2204 21 25 110	(2)	3,96
2204 21 25 190	(3)	1,19
2204 21 25 910	(2)	3,96
2204 21 29 190	(3)	1,19
2204 21 35 110	(2)	3,96
2204 21 35 190	(3)	1,19
2204 21 39 190	(3)	1,19
2204 29 25 110	(2)	3,96
2204 29 25 190	(3)	1,19
2204 29 25 910	(2)	3,96
2204 29 29 190	(3)	1,19
2204 29 35 110	(2)	3,96
2204 29 35 190	(3)	1,19
2204 29 39 190	(3)	1,19

(1) I codici dei prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/94 (GU n. L 166 del 1° luglio 1994, pag. 50).

(2) Ecu per ettolitro di prodotto.

(3) Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto [titolo alcolometrico volumico totale ai sensi dell'allegato II al regolamento (CEE) n. 822/87]. »